

# **STATUTO**

## **della Associazione A.I.E.O.P**

### **Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica**

#### **ARTICOLO 1** **(Costituzione)**

E' costituita l'Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica, con sede in Bologna, via Massarenti 11, senza scopo di lucro, denominata nel corso del prosieguo del presente statuto anche semplicemente "Associazione". Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia.

L'associazione è affiliata alla Società Italiana di Pediatria con sede a Roma.

L'associazione ha durata illimitata.

#### **ARTICOLO 2** **(Attività e Scopi)**

##### Attività

L'associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica assicura e svolge il coordinamento delle attività cliniche e di ricerca nel campo dell'ematologia ed oncologia pediatrica. Detta attività è infatti essenziale per realizzare gli scopi sociali indicati nel presente atto.

##### Scopi

L'associazione ha lo scopo di:

- 1) promuovere lo scambio di idee e di informazioni fra tutti coloro che si occupano di ematologia ed oncologia pediatrica.
- 2) Elevare lo standard di terapia delle principali emopatie ed oncopatie del bambino mediante l'elaborazione di protocolli comuni o alternativi approvati dall'assemblea dei soci.
- 3) Mettere a fuoco i principali problemi e le carenze della organizzazione dei reparti di ematologia ed oncologia pediatrica e promuovere la soluzione anche con un'opera di informazione e di stimolo delle varie autorità competenti.
- 4) Stimolare e coordinare la ricerca scientifica nel campo della ematologia ed oncologia pediatrica
- 5) Divulgare con iniziative varie (conferenze meetings interdisciplinari, pubblicazioni) la conoscenza dei vari problemi del bambino affetto da malattie ematologiche ed oncologiche
- 6) Favorire la formazione di associazioni laiche per la conoscenza e la soluzione dei problemi dei bambini con emopatie acute o croniche, malattie neoplastiche

L'associazione si propone di armonizzare la sua attività con quella di altre società e associazioni culturali aventi finalità simili.

Per il compimento degli scopi di cui al presente articolo l'associazione porrà in essere tutte le attività organiche e gestionali che riterrà opportune per il conseguimento degli obiettivi istituzionali stessi.

L'associazione può svolgere anche altre attività diverse da quelle indicate, anche se di natura commerciale, pur sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa ai fini della perdita della qualifica.

### **ARTICOLO 3**

#### **(Soci)**

L'iscrizione all'associazione è aperta a tutti coloro che dedicano il loro interesse in maniera preponderante al campo della ematologia e dell'oncologia pediatrica. I laureati in medicina, per essere accettati, debbono essere iscritti alla Società Italiana di Pediatria, sono definiti soci ordinari, a loro spetta l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche dell'associazione. Potranno essere eletti soci onorari, tra persone che hanno dato lustro con particolare merito alle discipline che caratterizzano l'Associazione; hanno diritto al voto e possono essere eletti tesoreri. E' aperta l'iscrizione all'associazione anche ad operatori attivamente coinvolti nell'assistenza, nella ricerca, nell'educazione o nell'amministrazione nel settore dell'ematologia-oncologia pediatrica. Il numero di soci non appartenenti alla SIP non può essere superiore al 20% dei soci AIEOP iscritti alla SIP in analogia a quanto previsto dallo Statuto SIP. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e del regolamento, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, oltre che per ogni altra previsione di cui al presente statuto.

L'adesione per tutti i soci viene considerata a tempo indeterminato, dando comunque ad essi la possibilità di recesso dalla stessa in qualunque momento.

I soci devono pagare la quota sociale nei termini e nella misura stabiliti dall'assemblea ordinaria. I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota sociale.

La qualità di socio è intrasmissibile.

La nomina a socio avviene mediante domanda convalidata da parte di due soci garanti. Ogni domanda deve essere accompagnata da: un curriculum vitae del candidato ed un elenco di eventuali pubblicazioni

Il Consiglio ha il compito di esaminare le candidature e di accettare i candidati ritenuti idonei in base a quanto sopra ed in conformità agli scopi dell'associazione o respingere la domanda di adesione fornendo adeguata motivazione scritta.

### **ARTICOLO 4**

#### **(Organi dell'associazione)**

Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo

#### **(Assemblea dei soci)**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci ordinari e onorari e viene convocata almeno una volta all'anno per approvare il bilancio consuntivo e preventivo.

Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea.

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote associative.

L'Assemblea viene convocata nei casi previsti, ovvero qualora il presidente lo ritenga opportuno e comunque in presenza della richiesta di un terzo dei soci aventi diritto di voto; la convocazione dell'assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente tutti i dati relativi al giorno, all'ora e all'indicazione del luogo che potrà essere diverso dalla sede sociale.

Il Consiglio Direttivo decide l'Ordine del Giorno delle assemblee ordinarie che dovrà essere inviato, insieme alla convocazione, a tutti i soci almeno trenta giorni prima della assemblea.

Il Presidente funge da moderatore dell'assemblea. In caso di impedimento del Presidente egli può essere sostituito dal vice-presidente o da un altro membro del Consiglio nominato dal Consiglio stesso. Delle riunioni di assemblea si redige un verbale debitamente firmato dal presidente e dal segretario.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati e saranno vincolanti anche per coloro che risultassero assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

#### Assemblea Ordinaria

Il Consiglio Direttivo indice l'assemblea almeno una volta all'anno.

Il quorum costitutivo delle assemblee è rappresentato dal 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) degli aventi diritto, senza possibilità di delega, in prima convocazione e da qualsiasi numero dei presenti in seconda convocazione.

Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti. Il quorum per le votazioni nelle assemblee ordinarie è rappresentato dal 50% (cinquanta per cento) dei membri in prima convocazione e dalla maggioranza assoluta dei presenti votanti in seconda convocazione

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti funzioni:

- § Elezione del Consiglio Direttivo e modifica del regolamento
- § Approvazione del resoconto del segretario e del bilancio preventivo e consuntivo
- § Approvazione delle modifiche alla quota sociale
- § Definizione degli indirizzi e dei programmi generali delle attività svolte dall'associazione
- § Delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal consiglio direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o statuto.

#### Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la totalità dei soci e in seconda convocazione, la maggioranza assoluta dei soci; essa delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti. L'assemblea straordinaria può essere convocata su proposta del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci attivi.

L'assemblea straordinaria delibera:

- § Sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
- § Sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto e delle vigenti norme;
- § Su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo

Le proposte di emendamenti allo Statuto o di scioglimento dell'Associazione devono essere presentate al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima dell'assemblea ordinaria con le stesse modalità previste per la convocazione dell'assemblea straordinaria. Il Consiglio Direttivo deve comunicare immediatamente, per iscritto, la proposta a tutti i soci. Gli emendamenti allo Statuto o lo scioglimento dell'associazione devono essere deliberati dall'assemblea straordinaria con una maggioranza assoluta dei soci, sempre che sia presente il numero legale.

#### **(Consiglio Direttivo)**

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette soci i quali debbono necessariamente essere soci dell'associazione laureati in medicina.

- a) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da:

- 1 (un) Presidente (dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile): questi viene eletto un anno prima della scadenza del Presidente in carica ed entra a far parte del Direttivo, come Presidente “eletto”, senza alcuna funzione operativa, assume le sue funzioni alla scadenza del Presidente in carica; quest’ultimo rimarrà nel Direttivo per un anno come Past President, con funzione consultiva, fino all’elezione del nuovo;
- 6 (sei) Consiglieri che durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili;
- 1 (uno) tesoriere, esso è rieleggibile ed allo stesso compete il regolare svolgimento economico dell’associazione, la regolare tenuta della contabilità con la predisposizione dei libri economici e fiscali
- b) Il Presidente e i Consiglieri assegneranno le seguenti cariche: un Consigliere fungerà da Vice-Presidente con le funzioni del Presidente da esercitarsi qualora il Presidente fosse impedito per qualunque causa a partecipare alle attività dell’associazione; un Consigliere rappresenterà come “delegato” i coordinatori dei gruppi di studio AIEOP
- c) Possono essere costituiti “gruppi di studio” riguardanti le varie branche della ematologia e della oncologia pediatrica. Nella seduta amministrativa dell’assemblea verranno designate le cariche di “coordinatore” per ogni gruppo di studio.
- d) Il Presidente designa, fra i soci non appartenenti al Consiglio, un segretario organizzativo, che non ha diritto di voto nel Consiglio al quale competerà la tenuta del libro soci dell’associazione, verbali assemblee e verbali riunioni Consiglio Direttivo. I verbali delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su detti libri sociali e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario
- e) In caso di impedimento del Presidente, questi sarà sostituito dal Vice-Presidente. Qualora un socio del Consiglio Direttivo non possa portare a termine il suo mandato, il Presidente nomina un successore temporaneo nella persona del primo dei non eletti alla carica di Consigliere con durata fino alla successiva assemblea prevista per il rinnovo delle cariche.
- f) Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice di votanti. Nel caso in cui i voti siano pari, il Presidente può disporre di un altro voto. Il Consiglio Direttivo si riterrà validamente costituito con la presenza di almeno 4 (quattro) Consiglieri.
- g) Il Consiglio tratta tutti gli affari dell’associazione, eccettuati quelli che sono riservati all’assemblea ordinaria ed in particolare al Consiglio Direttivo spetta:
- § Approvare entro il mese di dicembre il conto preventivo dell’anno seguente ed entro il mese di marzo il conto consuntivo dell’anno precedente
  - § Amministrare il patrimonio dell’associazione e la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché l’esecuzione di tutto quanto necessario al buon funzionamento dell’associazione in modo che i suoi scopi vengano correttamente e puntualmente raggiunti.  
Allo stesso Consiglio Direttivo sono quindi attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e di disposizione
  - § Sorvegliare il buon andamento amministrativo ed il raggiungimento degli scopi dell’associazione osservando il principio della trasparenza totale proprio dell’ente stesso
  - § Curare l’osservanza dello statuto e del regolamento promuovendone la riforma qualora si renda necessario
  - § Adottare ogni provvedimento opportuno anche di tutela per il buon nome dell’associazione
  - § Nominare il vicepresidente
  - § Proporre l’importo delle quote associative annuali

§ Provvedere alla revisione degli elenchi dei soci e deliberazioni sull'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del presidente qualora questi lo ritenga necessario, mediante avviso contenente i dati relativi al giorno, all'ora e all'indicazione del luogo e agli argomenti posti all'ordine del giorno.

h) L'organizzatore della riunione scientifica annuale viene nominato dal Consiglio

## **ARTICOLO 5**

### **(Presidente)**

Il Presidente del Consiglio Direttivo ed, in sua assenza, il Vice-presidente, è il legale rappresentante dell'associazione in tutti i rapporti con i terzi ed in giudizio, ad esso spetta di convocare il Consiglio Direttivo presiedendolo e proponendo le materie da trattare nelle adunanze. Inoltre il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutte le delibere approvate.

Il Presidente dell'associazione non percepisce alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione dell'ufficio.

## **ARTICOLO 6**

### **(Revisori dei conti)**

Si prevede la nomina dei revisori dei conti, in numero di tre, anche tra non soci.

## **ARTICOLO 7**

### **(Tesoriere)**

Il tesoriere è responsabile della struttura tecnica-amministrativa e dei beni patrimoniali dell'associazione, si occupa della verifica e dei controlli sui libri contabili, predisponendo la redazione del bilancio consuntivo e redigendo la successiva relazione.

E' uno dei soci dell'associazione, fa parte del Consiglio Direttivo, viene eletto dall'assemblea ed è rieleggibile.

Il tesoriere è altresì responsabile:

§ dell'esecuzione delle operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell'associazione, su indicazione del presidente o di chi ne fa le veci e sulla base delle direttive del consiglio. I documenti contabili sono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci e dal tesoriere

§ del controllo sulla corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili e fiscali secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e da questo statuto

§ di presentare periodicamente al Presidente ed al Consiglio la situazione finanziaria dell'associazione

## **ARTICOLO 8**

### **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni pervenuti alla stessa per qualsiasi causa; tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio al potenziamento della istituzione.

Le entrate dell'associazione sono costituite quindi da:

§ le quote associative periodiche versate dai soci;

§ il ricavato derivante dall'eventuale organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente

§ le eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti da parte di soggetti pubblici e/o privati;

§ ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale

L'associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con il suo patrimonio.

Non viene richiesto nessun ulteriore versamento a titolo di finanziamento delle attività svolte dall'associazione, fatta salva la possibilità di versamenti integrativi che il socio può volontariamente effettuare in aggiunta alla quota iniziale di adesione e annuale di iscrizione.

I versamenti al fondo di dotazione sono da considerarsi finanziamenti a fondo perduto, non restituibili, non essendo previsto alcun rimborso né in sede di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte o recesso del socio.

Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili né rivalutabili.

Dovrà essere redatto annualmente un rendiconto economico e finanziario, riferito sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale eventualmente esercitata e dovrà essere sottoposto ad approvazione da parte dell'assemblea.

Gli utili o gli avanzi di gestione verranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' esclusa la possibilità di procedere alla distribuzione anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

## **ARTICOLO 9 (Riunioni scientifiche)**

Possono svolgersi riunioni scientifiche congiuntamente a quelle di altre società scientifiche o culturali.

Il Consiglio Direttivo può richiedere l'aiuto dei soci per l'organizzazione delle riunioni. Le sessioni scientifiche sono comunicate dal Segretario in accordo alle decisioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può invitare ospiti di propria iniziativa o su proposta dei soci. I soci possono partecipare alle sessioni scientifiche e presentare lavori all'associazione. Alle riunioni scientifiche possono essere presentati lavori da soci o da ospiti. Gli estratti di lavori offerti per la presentazione alla riunione scientifica devono pervenire al segretario entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Gli estratti devono essere conformi agli standards stabiliti dal Consiglio. L'accettazione o il rifiuto dei lavori, motivato per iscritto, sono compito del Consiglio. Il Consiglio Direttivo deciderà anche se il lavoro verrà letto nel corso della riunione o se verrà "dato per letto" (cioè non letto nel corso della riunione ma incluso negli atti della riunione scientifica dell'associazione)

La lingua ufficiale di tutte le riunioni è l'italiano

Ogni socio è tenuto a partecipare alle riunioni scientifiche indette dall'associazione.

## **ARTICOLO 10 (Cessazione dell'appartenenza alla Associazione)**

L'appartenenza all'associazione cessa per morte del socio o per dimissioni o espulsione. In caso di cessazione di appartenenza all'associazione, la cessazione stessa decorre dalla fine dell'anno sociale durante il quale il socio ha notificato per iscritto al segretario la cessazione. Il socio decade anche quando non versi per due anni consecutivi la quota sociale. L'assemblea ordinaria può procedere all'espulsione di singoli soci a maggioranza di tre quarti purchè sia presente il numero legale. Nei casi di esclusione è sempre il Consiglio Direttivo a deliberarne l'efficacia; in tal caso il Consiglio ha l'obbligo di motivare le ragioni

dell'espulsione del socio dall'associazione nel provvedimento di esclusione. In ogni caso i soci esclusi per inadempienze in materia di versamento di quote associative potranno, a seguito di espressa domanda, essere riammessi tramite il versamento di un'ulteriore quota associativa.

I soci non hanno alcun diritto patrimoniale sui beni dell'associazione.

#### **ARTICOLO 11 (Esercizio finanziario)**

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno e coincide con l'anno solare.

#### **ARTICOLO 12 (Scioglimento)**

L'associazione cessa di esistere in seguito al verificarsi delle seguenti cause di scioglimento:

- § Deliberazione dell'assemblea straordinaria
- § Raggiungimento dello scopo o la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo
- § Il venir meno di tutti i soci

Al verificarsi di una qualunque di queste cause dovrà essere convocata l'assemblea straordinaria la quale dovrà deliberare lo scioglimento dell'associazione. Qualora risultasse un attivo, questo dovrà essere devoluto ad un'altra associazione, preferibilmente Onlus, che persegua lo stesso scopo sociale, sentito il Consiglio Direttivo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' in ogni caso espressamente esclusa la possibilità di ripartizione del residuo attivo tra i soci superstiti.

#### **ARTICOLO 13 (Controversie)**

Per qualunque controversia riguardante fatti non previsti nel presente statuto, si applicano le norme di legge ed in particolare le disposizioni del libro primo, titolo II del codice civile e D.Lgs 4/12/1997 n. 460 e successive modificazioni.

#### **ARTICOLO 14 (Eventuale trasformazione in ONLUS)**

Qualora l'associazione dimostrasse di avere tutti i requisiti richiesti e il Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno, si presenterà domanda di iscrizione all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e si provvederà ad inserire nella denominazione ed in qualunque comunicazione scritta rivolta al pubblico la locuzione ONLUS.